

# Registro Compro oro: rischio burocrazia per gli operatori del settore

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Barbara Ogliaruso - Avvocato, Loconte & Partners*

Al rush finale la consultazione pubblica sul Registro degli operatori compro oro. L'entrata in vigore del decreto, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze regola le modalità di invio dei dati e di alimentazione del Registro degli operatori compro oro, avrà una fortissima risonanza. Soprattutto se si considera che da quel momento gli operatori del settore dovranno adeguarsi alle nuove regole e potranno, pertanto, essere assoggettati alle sanzioni amministrative e penali contemplate dalla legge. Il rischio resta comunque quello di sovraccaricare di nuova burocrazia gli operatori: in particolare chi svolge l'attività solo in via residuale ed occasionale, che è comunque equiparato a tutti gli effetti agli operatori professionali.

In vigore dal 5 luglio 2017, il D.Lgs. n. 92/2017 - avente ad oggetto "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di **compro oro**" - ha dettato una serie di disposizioni *ad hoc* volte a prevenire e contrastare i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi.

## **Leggi anche** [Compro oro: nuovi obblighi dal 5 luglio](#)

Molte le novità introdotte (si pensi all'abbassamento, da 1.000 a 500 euro, della soglia relativa all'utilizzo del contante per le attività del settore) e molti, soprattutto, gli obblighi previsti a carico degli operatori del settore (identificazione della clientela, conservazione dei dati, tenuta di un conto corrente dedicato alle sole operazioni di compro oro, obbligatorietà di effettuare segnalazioni di operazioni sospette e così via).

Tuttavia, tra le novità introdotte, quella che ha destato maggiore interesse e che appare senza dubbio meritevole di commento, è l'istituzione (prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017) del **Registro degli operatori compro oro** presso l'**OAM** (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), elevato a *conditio sine qua non* per lo svolgimento dell'attività da parte degli operatori del settore.

La novità non è di poco conto.

Si pensi, *in primis*, all'indispensabilità di una licenza di pubblica sicurezza per poter essere annoverati tra gli iscritti.

A differenza di quanto accadeva in passato, infatti, non sarà più sufficiente il possesso di una "semplice" licenza per il commercio di oggetti preziosi, ma sarà necessario ottenere una **licenza di pubblica sicurezza** che, come noto, può essere conseguita solo da chi dimostri di possedere una fedina penale pulita, la disponibilità di un locale con una superficie di almeno 20 metri quadrati, il possesso di adeguati sistemi di videosorveglianza, pareti antisfondamento, allarmi, porta blindata e cassaforte.

Tuttavia, l'art. 3, D.Lgs. n. 92/2017 non ha precisato le modalità tecniche mediante le quali gli operatori devono inviare i dati al Registro OAM compro oro né tantomeno le tecniche di alimentazione dello stesso, rimettendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di adottare un apposito decreto.

In ottemperanza a quanto previsto dal 3 comma dell'art. 3, D.Lgs. n. 92/2017, gli uffici del Dipartimento del Tesoro, predisposta la bozza del decreto, hanno ritenuto opportuno sottoporla

a **consultazione pubblica** per ricevere osservazioni da tutti gli stakeholder interessati a vario titolo all'argomento, prima di dare inizio all'ordinario *iter* legislativo.

**Leggi anche Compro-oro: in consultazione le regole sul Registro degli operatori**

Tra i contenuti dello schema di decreto si segnalano:

- le **modalità di accesso**, da parte degli operatori interessati, all'area dedicata del portale dell'OAM, nonché quelle di **iscrizione al registro** (registrazione al portale OAM, istanza telematica di iscrizione cui andranno allegati copia dei documenti di identità, attestazione rilasciata dalla questura che comprovi il possesso della licenza nonché copia del versamento del contributo annuale);

- la suddivisione del Registro in **due sezioni**:

(i) una ad **accesso pubblico** (contenente le generalità e i dati trasmessi dall'operatore compro oro)

(ii) una ad **accesso privato** (in cui verranno annotati eventuali decreti sanzionatori emessi per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni e per violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, etc.);

- i **contributi annuali** che gli operatori compro oro sono tenuti a versare all'OAM al fine di sostenere e supportare i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro;

- il termine di tre mesi (dall'entrata in vigore del decreto ministeriale) che l'OAM avrà a disposizione per avviare la gestione del Registro Compro Oro.

Non tragga in inganno il fatto che le informazioni contenute nella bozza di decreto siano meramente tecniche ed operative.

L'entrata in vigore del provvedimento, infatti, avrà una **fortissima risonanza** soprattutto se si considera che è solo con l'entrata in vigore dello stesso che gli operatori del settore dovranno adeguarsi al rispetto delle nuove misure e che, soprattutto, è solo a partire da quel momento che gli stessi operatori potranno essere assoggettati alle **sanzioni amministrative e penali** contemplate dal D.Lgs. n. 92/2017 (come specificato dallo stesso Dipartimento del Tesoro con nota n. DT 53162 del 4 luglio 2017).

In conclusione, è evidente (e condivisibile) che le misure rafforzative contemplate dalla normativa in commento siano volte a garantire una maggiore chiarezza nel settore e a prevenire il rischio che le attività del compro oro si prestino al riciclaggio di beni e risorse di dubbia provenienza.

Ciò nonostante, il rischio di **sovraccaricare di nuova burocrazia** gli operatori del settore è reale e potrebbe non solo mettere in gravissima difficoltà gli operatori del settore, ma anche aprire la strada a forme di commercio irregolare.

Si pensi, in particolare, agli **orafi artigiani** che svolgono l'attività del compro oro solo in via residuale ed occasionale: la normativa, nonostante le resistenze delle Associazioni di categoria, li ha **equiparati a tutti gli effetti agli operatori professionali** (ossia, a chi svolge in via esclusiva l'attività di compravendita di metalli ed oggetti preziosi), includendoli tra i soggetti che devono rispettare i rigorosi obblighi imposti ex D.Lgs. n. 92/2017. Dunque, ad oggi, anche gli orafi artigiani sono tenuti ad iscriversi al Registro Compro Oro, laddove interessati a svolgere l'attività secondaria di compro oro usato.

A questo punto, non resta che attendere la conclusione della consultazione pubblica e vedere se il Ministero riceverà (ed eventualmente accoglierà) i correttivi richiesti a gran voce dalle Associazioni di categoria, quanto meno in termini di **diversificazione degli adempimenti sulla base del volume d'affari** derivante dall'attività specifica di compro oro.

